SCRITTURA PRIVATA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

AUTOMEZZI PESANTI E LEGGERI - Anno 2015 -

Cod. CIG. 6105909381

L'anno 2015, il giorno, del mese di presso la sede della
ACSEL S.p.A., in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21,
tra
la ACSEL S.p.A. , con sede in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21,
partita IVA n. 08876820013, in persona del suo Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, Dott. Paolo Borbon, di seguito per
brevità anche denominata committente e/o stazione appaltante,
е
La, con sede legale in,
via, e sede
Amministrativa in,
partita IVA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, amministratore delegato
, di seguito per brevità anche denominata
appaltatore e/o esecutore,
PREMESSO
- che la ACSEL S.p.A. ha indetto procedura aperta ex art. 55 comma 5 del
d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, (nel prosieguo, Codice) per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e
leggeri - Anno 2015 - Cod. CIG. 6105909381.
- che in relazione a tale procedura di gara le offerte dei concorrenti sono
state ammesse e valutate nelle sedute della Commissione di Gara del

- che in esito alla operazioni di gara veniva disposta l'aggiudicazione
provvisoria nei confronti della;
- che la ACSEL S.p.A. procedeva ad effettuare i controlli di legge in esito ai
quali confermava in capo alla l'aggiudicazione
definitiva ed efficace;
- che, con il presente atto, ACSEL S.p.A. e
procedono alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio in
conformità alle previsioni degli atti di gara ed in particolare del Capitolato
Speciale d'Appalto e del disciplinare di gara;
- che il capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e
sostanziale dell'offerta della e del
presente contratto e deve intendersi qui integralmente richiamato e
osservato.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto e durata
La ACSEL S.p.A. affida alla il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e leggeri - Anno
2015 - in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e al disciplinare di
gara.
Si ribadisce che l'importo posto a base di gara ha valore meramente
presuntivo e non vincola in alcun modo la ACSEL, che potrà richiedere
prestazioni del servizio in aumento e/o in riduzione rispetto all'importo posto
a base di gara in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale
d'appalto.
Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto avrà durata presunta di
Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto avrà durata presunta di 365 gg a far data dal fino alla concorrenza della

ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del Codice così come previsto dall'art. 1 del disciplinare di gara.

In conformità all'offerta presentata in sede di gara, l'appaltatore effettuerà il servizio alle seguenti condizioni economiche, fisse ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento:

Prestazioni/Forniture	Importo annuale lordo stimato esclusi gli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale	% RIBASSO UNICO OFFERTO	Importo annuale netto stimato esclusi gli oneri di sicurezza
Manodopera	€ 247.700,00		
Ricambi originali attrezzatura	€ 20.000,00		
Ricambi originali gruppi meccanici	€ 90.000,00		
Ricambi non originali	€ 200.000,00		
Lubrificanti kg /lt olio motore	€ 9.000,00		
Lubrificanti kg/lt olio idraulico U	€ 1.000,00		
Rimborso chilometrico forfettario annuo	€ 2.500.00		
Prove di pre revisione e revisione automezzi fino a 35 g.li	€ 800,00		
Prove pre revisione e revisione automezzi superiori a 35 q.li	€ 11.000,00		
PREZZO DI RIFERIMENTO:			

In ogni caso, l'appaltatore si impegna ed obbliga a mantenere fisso ed invariabile il ribasso unico percentuale offerto anche nell'ipotesi in cui la ACSEL per il periodo di durata dell'appalto dovesse richiedere la prestazione del servizio in quantità superiore all'importo presunto posto a

base di gara ed in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 – Norme contrattuali del Capitolato Speciale d'Appalto

Il presente contratto costituisce attuazione del Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, le parti dovranno osservare le norme di esso Capitolato e le Condizioni Contrattuali ivi previste.

L'appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto all'esecuzione del servizio nell'osservanza dei migliori standard qualitativi ed operativi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 5 – Requisiti dell'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto.

Il Committente potrà verificare la veridicità della sopra riportata dichiarazione anche nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Qualora, in qualunque momento, dovesse emergere la non veridicità della predetta dichiarazione, il Committente potrà immediatamente disporre la revoca, senza preavviso alcuno, dell'affidamento oggetto del presente contratto, ferma ogni azione e conseguenza in danno dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto comporterà il diritto del committente di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

In ordine ai pagamenti in favore dell'appaltatore si richiama quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro il termine massimo a 60 gg d.f.f.m..

Alla consegna delle forniture e/o lavorazioni richieste, la ditta aggiudicataria dovrà tassativamente rilasciare apposita bolla di accompagnamento che dovrà contenere le indicazioni riportate nell'art. 7 del capitolato.

La fattura mensile dovrà riportare:

- a) riferimento numero del buono d'ordine dell'ACSEL S.p.A. e n° di CIG:
- b) riferimento numero della bolla di accompagnamento inerente ai materiali ritirati e/o mezzi riparati;
- c) chilometri rilevati e n° giorni fermo macchina;
- d) quantità del prodotto/ricambio utilizzato
- e) descrizione della lavorazione effettuata;
- f) prezzo unitario di listino;
- g) ore di manodopera utilizzate;
- h) sconto praticato;
- i) prezzo al netto dello sconto praticato;

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica, da parte della ACSEL S.p.A., della regolarità contributiva, nonché, presso il concessionario di riscossione, della insussistenza di debiti dell'Appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto. Considerato che, a norma dell'art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori la ACSEL sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti.

Il pagamento delle fatture mensili potrà essere disposto allorché

l'Appaltatore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

Il pagamento delle fatture mensili sarà effettuato 60 gg.d.f.f.m. solo dopo il positivo esperimento dei controlli normativamente previsti in materia di regolarità fiscale e contributiva, nonché previa presentazione della dichiarazione, sottoscritta dai dipendenti adibiti alla esecuzione del presente contratto e dal legale rappresentante della IVECO Orecchia, di aver ricevuto per intero la retribuzione contrattuale loro dovuta.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196. Le parti si prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Le penali saranno applicate per le violazioni e/o inadempimenti dell'appaltatore in conformità a quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La sommatoria delle penalità applicate ai sensi del comma precedente potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa. Il raggiungimento dell'importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione del contratto verrà disposta anche nelle altre ipotesi previste

dal capitolato speciale d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore la ACSEL S.p.A. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante. Resterà salva, in ogni caso, per la ACSEL S.p.A., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del capitolato speciale d'appalto, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonché il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Art. 09 – Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso nei limiti richiesti in sede di offerta ed in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

E' vietata la cessione, totale e/o parziale, del presente contratto.

Art. 10 – Tracciabilità

L'appaltatore assume nei confronti del committente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'appaltatore che abbia notizia che il suo subappaltatore o il suo subcontraente sia inadempiente o violi gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a che i suoi subappaltatori e/o i suoi subcontraenti osservino a loro volta le norma in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tale fine nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e/o i subcontraenti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a consentire alla committente di svolgere ogni necessario controllo e/o verifica per accertare l'effettiva osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Analoga previsione dovrà essere inserita nei contratti tra l'appaltatore e i suoi subappaltatori e/o subcontraenti.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo costituirà motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

Pertanto, giusto il disposto dell'art. 1456 cod. civ. la risoluzione si verificherà di diritto allorché il committente contesti la violazione dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ed il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Art. 13 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, nullità e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Art. 14 – Prevalenza delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto prevarranno quelle stabilite dal secondo e, comunque, quelle più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 15 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 16 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicabili le norme di cui al D.I.vo 12 aprile 2006, n. 163 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

È parte integrante alla convenzione, anche se non materialmente allegato il

Capitolato Speciale di Appalto che è stato sottoscritto dalla

______.

Sant'Ambrogio, lì ______

L.C.S.

Per ACSEL S.p.A.

L'Amministratore Delegato Paolo Borbon
Per
il suo legale rappresentante
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile
dichiara di conoscere pienamente ed
adeguatamente le clausole riportate agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del presente contratto e di approvarle specificatamente per iscritto.
Sant'Ambrogio, lì 09/07/2013
L.C.S.
Per
il suo legale rappresentante